

LA REVISIONE DEI PREZZI NEI SERVIZI E NELLE FORNITURE DOPO IL DECRETO CORRETTIVO



Una delle maggiori novità nell'ambito dei contratti pubblici introdotta dal Decreto Correttivo (D.Lgs. 209/2024) a partire dal 31 dicembre 2024 è stata senza dubbio la riforma, per certi aspetti radicale, della revisione dei prezzi.



Il Decreto, infatti, ha portato ad una riscrittura quasi totale dell'art. 60 del Codice nonché all'inserimento di un nuovo Allegato (II.2-bis, che d'ora in avanti "Allegato") che ha la funzione di disciplinare anche da un punto di vista operativo l'applicazione di questo fondamentale meccanismo finalizzato al mantenimento dell'equilibrio originario del contratto. Sotto questo profilo, infatti, le norme che regolano la revisione dei prezzi si configurano come regole applicative del principio sancito dall'art. 9 del Codice.

Il reale obiettivo di questa riforma

Ma qual è stato il reale obiettivo di questa riforma, posto che l'obbligo di inserimento di clausole di revisione dei prezzi nei contratti di appalto era già dato per assodato non solo con l'acquisizione di efficacia dell'attuale

Codice, bensì da gennaio 2022 con l'entrata in vigore del D.L. 4/2022?

Sinteticamente si potrebbe affermare che il Legislatore ha inteso rielaborare l'istituto della revisione ai fini di rendere l'applicazione dello stesso quanto più oggettivo, automatico ed omogeneo possibile, evitando lungaggini burocratiche e potenziali contenziosi tipici delle passate gestioni. Per poter raggiungere tale scopo, la riforma del Correttivo ha lavorato su alcuni aspetti di maggiore rilievo che di seguito vengono analizzati per punti.

Ambito di applicazione

Sebbene il primo comma dell'art. 60 del Codice stabilisca che *"Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del*

di Michele Leonardi
Appaltiamo srl

contratto", nei servizi e nelle forniture la revisione dei prezzi è obbligatoria solo con riferimento ai contratti di durata (art. 1, comma 3, dell'Allegato), dovendo quindi escludersi dall'ambito di applicazione tutti quei contratti il cui oggetto consista in una prestazione ad esecuzione istantanea. Pertanto, laddove un contratto abbia una determinata durata (più o meno protratta nel tempo) e nel corso della stessa venga richiesta l'esecuzione di prestazioni continuative, si avrà sempre una possibile revisione dei prezzi.

Condizioni e limiti economici

Le clausole di revisione si applicano *"al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva"* che, come si vedrà poco oltre, sono strettamente legate alla variazione degli indici sintetici di riferimento per il determinato oggetto dell'appalto. Per poter consentire la revisione dei prezzi, tali particolari condizioni devono tuttavia determinare una variazione del costo della fornitura o del servizio che risulti, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo del contratto. Qualora tale condizione si realizzi, la revisione opererà nella misura pari all'80% del valore eccedente la predetta variazione del 5% (ad esempio: se la variazione riscontrata è dell'8%, la revisione verrà calcolata nella misura dell'80% dell'eccedenza, pari al 3%).

Tempistiche

Il comma 1 dell'art. 3 dell'Allegato prevede che sia la stazione appaltante, in particolare nell'ambito del capitolato speciale di appalto, a stabilire la scansione temporale con cui la revisione dei prezzi verrà eventualmente applicata. La norma impone infatti alla stazione appaltante di monitorare l'andamento degli indici a cui si ricollega la revisione con una frequenza prestabilita: quale dev'essere allora tale frequenza? Esiste un limite esplicito (citato dalla stessa disposizione) e un limite – per così dire – implicito: i) quanto al primo limite, sempre il comma 1 dell'art. 3 prevede che la frequenza non possa essere *"superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto"* (ad esempio: se l'indice di riferimento viene aggiornato dall'ISTAT ogni tre mesi, non si potrà avere una frequenza di monitoraggio mensile,

bensì quanto meno trimestrale o inferiore); ii) quanto al secondo limite, va tenuta in debita considerazione la durata del contratto, stabilendo una frequenza che sia coerente con la stessa (ad esempio: se il contratto di appalto ha una durata semestrale, non sarebbe logico prevedere un monitoraggio con frequenza semestrale, depotenziando in questo caso il meccanismo della revisione).

Calcolo della variazione

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, dell'Allegato, la variazione dell'indice di riferimento che può condurre ad un obbligo di revisione dei prezzi è calcolata come *"differenza tra il valore dell'indice o del sistema ponderato di indici ... al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione"*. Il valore dell'indice di riferimento nel mese in cui è stato adottato il provvedimento di aggiudicazione (il c.d. t_0) sarà sempre utilizzato come termine di riferimento per tutti i monitoraggi che verranno effettuati durante il periodo di esecuzione del contratto.

Modalità di gestione

Nel nuovo sistema di riconoscimento della revisione l'operatore economico non avrà più alcun ruolo attivo, considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 dell'Allegato, le clausole di revisione si attivano automaticamente *"anche in assenza di istanza di parte"*, qualora dal monitoraggio degli indici di riferimento effettuato dalla stazione appaltante risulti una variazione superiore al 5%. La revisione, in sostanza, diventa un meccanismo ad applicazione automatica, imponendo un nuovo obbligo (di monitoraggio, prima, e di eventuale riconoscimento dell'aumento di prezzo, poi) a totale carico della stazione appaltante. È ora chiaramente stabilito che la revisione varrà sempre e solo per il futuro e non potrà mai essere considerata con valenza retroattiva.

Identificazione degli indici

La scelta degli indici da utilizzare in sede di revisione non è né casuale né demandata alla discrezionalità della stazione appaltante. Gli indici di riferimento sono infatti strettamente correlati all'oggetto prevalente del contratto, identificato dalla descrizione secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV). Al fine di determinare la connessione tra CPV

Focus

Gli indici di riferimento sono riconducibili a quattro macrocategorie elaborate da ISTAT: prezzi al consumo, prezzi alla produzione dell'industria, prezzi alla produzione dei servizi e indici delle retribuzioni contrattuali. Qualora il CPV di riferimento dell'appalto fosse riconducibile alla tabella D.3 dell'Allegato, lo stesso impone che la stazione appaltante consideri un sistema ponderato di indici di riferimento in quanto al CPV sono riconducibili due o più indici. In questo caso la stazione appaltante dovrà indicare nei documenti di gara il peso ponderale che dovrà essere attribuito a ciascuno degli indici da considerare (i diversi pesi possono essere assegnati in maniera discrezionale).

L'Allegato suggerisce unicamente che, in caso di contratti ad alta intensità di manodopera e laddove si debba applicare, tra gli altri, un indice delle retribuzioni, il peso dello stesso sia pari all'incidenza della manodopera sul valore del contratto). Il monitoraggio, con la cadenza stabilita, dovrà essere effettuato su tutti gli indici, calcolando poi la media ponderata degli stessi per verificare l'eventuale realizzarsi delle condizioni necessarie all'applicazione automatica della revisione.

dell'appalto e indice sintetico di riferimento, l'Allegato riporta quattro distinte tabelle, così strutturate: i) tabella D: associa un elenco di CPV per servizi e forniture (con relativa descrizione) ad una delle successive tre tabelle; ii) tabella D1: associa alcuni dei CPV di cui alla tabella D a singoli indici sintetici di riferimento; iii) tabella D2: associa alcuni dei CPV di cui alla tabella D a singoli indici sintetici oppure ad un sistema ponderato di indici di riferimento; iv) tabella D3: associa alcuni dei CPV di cui alla tabella D ad un sistema ponderato di indici di riferimento. Il monitoraggio e l'eventuale revisione dei prezzi dovrà pertanto basarsi sull'aggiornamento dell'indice o del sistema ponderato di indici di riferimento collegato al CPV identificato per lo specifico appalto.